



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO

Università di Foggia – Dipartimento di Economia (c.f 94045260711 - P. I.V.A 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore prof. Pasquale di Biase, domiciliato per la carica presso la sede di Via R. Caggese n. 1 - 71121 Foggia, in seguito indicato come “Università”,

E

ODV Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli, in seguito indicata ODV, con sede legale in Foggia via Manfredonia Km 2,200 CF 94064070710 rappresentata nella persona del legale rappresentante nonché Presidente prof.ssa Stefania Menduno

Premesso che

- L'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'ODV ha, tra le finalità statutarie, il contrasto allo spreco alimentare e il recupero delle eccedenze di produzione agricola, dell'industria, specialmente alimentare, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata, delle istituzioni pubbliche e dei punti vendita alimentari. Inoltre, è interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che ODV possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

Tutto ciò premesso

Università e ODV, di seguito denominate anche “le Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il programma concordato tra le parti ed in linea con gli obiettivi del progetto Erasmus + CL4BIO prevede lo svolgimento di una serie di attività in cui, da una parte, gli studenti Unifg partecipanti (massimo n. 10 studenti su 5 mesi) apprenderanno argomenti su diversi temi legati ai principi dell'economia circolare, bio-economia ed economia sociale e dall'altra svilupperanno una ricerca attraverso l'analisi di casi studio e raccolta dati relativi allo spreco alimentare e recupero di beni alimentari a favore di strutture caritatevoli, attività sociali ed iniziative solidali, attività di partenariato, promozione e diffusione iniziative dell'ODV in occasione del 15° anniversario. Al termine dell'attività di ricerca e formazione, si prevedono i seguenti obiettivi principali:

- acquisizione da parte degli studenti di conoscenze sulle normative in vigore di Economia circolare contro lo spreco alimentare e sicurezza alimentare,
- capacità degli studenti nella realizzazione di documentazione a norma di legge e utilizzo di attrezzature idonee per tali attività,
- acquisizione di competenze e conoscenze da parte degli studenti sulle diverse attività di gestione della merce in entrata e uscita di un magazzino con l'utilizzo di programmi specifici,
- acquisizione di skills per le fasi di raccolta ed analisi dei dati, dei flussi e delle categorie dei prodotti recuperati, oltre alle tipologie di beneficiari finali.

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- *Economia circolare* (lotta allo spreco – legge 155 detta “del Buon Samaritano” e legge 166, detta “Legge Gadda”) – Filiera corta, bio-circolare, inclusiva;
- *Processi di recupero* – Processi di distribuzione del cibo alle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare;

- *Normativa HACCP;*
- *Strumenti, modelli e procedure di attivazione e organizzazione della Giornata nazionale della Colletta alimentare;*
- *Operatività in magazzino: gestione di magazzino in entrata e uscita con l'utilizzo del programma Sap, realizzazione di documentazione a norma di legge. Formazione ed utilizzo attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività.*

Articolo 2 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo – 3 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e ODV si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 4 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il

compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per il Dipartimento di Economia la referente è la prof.ssa Mariantonietta Fiore. Per la ODV il referente è il Sig. Gianluca Russo.

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

Art. 8 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di **2 anni**, a partire dalla data di sottoscrizione si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata, la sua proroga. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 1 mese; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartengono all'Università di Foggia –

Dipartimento di Economia. L'ODV ha licenza d'uso non esclusivo di questi risultati.

Nell'utilizzazione dei risultati della ricerca l'ODV ha l'obbligo di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'Università di Foggia.

Le parti si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Art. 11 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

Art. 12 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di ODV assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'ODV.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di ODV ospitati nei locali dell'Ateneo.

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 13 – Coperture assicurative

L'ODV garantisce ai propri dipendenti, collaboratori e studenti Unifg eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali ODV copertura assicurativa cumulativa.

Art. 14 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

L'ODV autorizza l'Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 17 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10.07.2000 graverà sui fondi del progetto Erasmus + CL4BIO.

Art. 18 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FOGGIA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA

Prof. Pasquale Di Biase

PER L'ODV BANCO
ALIMENTARE DELLA
DAUNIA FRANCESCO
VASSALLI
LA PRESIDENTE

prof.ssa Stefania Menduno